

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento all'art. 9, comma 2 e all'art. 117, commi 1, 5 e 6;
- VISTE la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo* e la L.R. 30/4/1991, n. 10 recante *Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*;
- VISTO l'art. 69, comma 6 della legge regionale 23/12/2000, n. 32;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 di *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;
- VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- VISTO il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m., recante *Norme in materia ambientale*;
- VISTI la L. R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*, emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 5/4/2022, n. 9;
- VISTA la legge 23/7/2009, n. 99 recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 ed in particolare il paragrafo 17;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*;
- VISTO l'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30/3/2015 recante *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;
- VISTO il D. A. Territorio e ambiente n. 144 del 30/8/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m., per la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) alla proposta di *"Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana - PEARS"* presentato dall'Assessorato dell'energia e dei servizi

di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia , con le motivazioni di cui al parere n. 172/2021 reso dalla C.T.S. istituita presso L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/3/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO il Regolamento regionale recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 13, comma 1;
- VISTI il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante *Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*;
- VISTA la L. R. 29/12/2015, n. 29, recante *Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche* e, in particolare, gli artt. 1 e 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 10/10/2017, n. 26 , recante *Definizione criteri e individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48*, pubblicato nella GURS n. 44 del 20/10/2017;
- VISTA la L. R. 21/5/2019, n. 7 e s.m., recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato il 21/1/2020;
- VISTO il D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*;
- VISTO il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28/5/2021 e con decisione di esecuzione del Consiglio in data 13/7/2021, che ha recepito la decisione della Commissione europea, e in particolare la missione M2C2 "*Energie rinnovabili, idrogeno, rete e transizione energetica e sostenibilità sostenibile*";
- VISTO il D.L. 31/5/2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/7/2021, n. 108, recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;
- VISTO il D.L. 6/11/2021, n. 152, con modif. dalla legge 29/11/2021, n. 233, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*;
- VISTO il D.lgs. 8/11/2021, n. 199, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* e, in particolare, il Titolo III *Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica*;
- VISTO il D.L. 1/3/2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/4/2022, n. 34, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*;
- VISTO il D.L. 21/3/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/2022, n. 51, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 8/4/2022, n. 524, recante *Istituzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del regolamento emanato con decreto presidenziale 18/7/2012, n. 48, della Commissione per l'attuazione del paragrafo 17 del decreto interministeriale 10/9/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) finalizzata all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili*;
- VISTO il D.L. 17/5/2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/7/2022, n. 91, recante *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*;
- VISTO il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) per l'Italia, approvato il 2/12/2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final) per la programmazione 2023-2027, il quale nella valutazione delle esigenze e strategia di intervento, prevede la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale, e in particolare gli eco-schemi ivi introdotti nei quali è prevista, fra l'altro, la salvaguardia di alberi di particolare valore paesaggistico e storico;

RITENUTO necessaria, al fine di accelerare l'iter autorizzatorio per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica, l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione dei suddetti impianti attraverso specifica ricognizione del territorio della Regione, nel rispetto dei criteri del su citato D.M. 10/9/2010, paragrafo 17, e del relativo allegato 3, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

CONSIDERATO che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori del settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei relativi progetti;

CONSIDERATO, altresì, che, come specificato dall'allegato 3 al D.M. 10/9/2010 sopra richiamato, l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve tenere conto delle seguenti specifiche:

a) essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

b) essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

d) non riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela;

e) della elevata concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella stessa area vasta prescelta per la localizzazione dell'impianto e della interazione con altri progetti, piani e programmi proposti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

f) procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti.

PRESO ATTO delle proposte della Commissione istituita con decreto del Presidente della Regione 8/4/2022, n. 524;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n..... del..... di apprezzamento dello schema del presente decreto;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETA

Art. 1

Finalità

1. Con il presente decreto, in conformità ai criteri del DM 10/09/2010 paragrafo 17 e del relativo allegato 3 ed alle premesse, che sono parte integrante del presente atto, si individuano le aree ed i siti non idonei alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica collocati a terra di potenza fino a 20 kWe, sono individuati con la sigla "FV1"; gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati di qualsiasi potenza sono individuati con la sigla "FV2"; gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica collocati a terra con potenza superiore a 20 kWe e fino a 1000 kWe sono individuati con la sigla "FV3"; gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica collocati a terra con potenza superiore a 1000 kWe sono individuati con la sigla "FV4". Gli impianti FV2, realizzati in modo da consentire la coltivazione delle colture tradizionali del territorio in cui insistono, devono presentare le caratteristiche previste dal paragrafo 1.1, lett. d) ed e) delle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal Ministro della transizione ecologica in data 27/6/2022.

2. Con il presente decreto sono individuate le "Aree non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica che consistono in aree e siti caratterizzati da elevata sensibilità ambientali ed elevata

vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, degli ecosistemi naturali, dell'ambiente e del paesaggio in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di procedimento autorizzatorio ovvero, nel caso di vincoli assoluti o elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, di improcedibilità dell'iter autorizzatorio medesimo.

3. Sono altresì individuate le "Aree oggetto di particolare attenzione" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, che consistono in aree e siti caratterizzati da sensibilità ambientale o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, degli ecosistemi naturali, dell'ambiente o del paesaggio, e in cui possono essere prescritte ai soggetti proponenti particolari precauzioni e opportune opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

4. Le aree di cui al comma 2 sono georeferenziate, in ambiente GIS, nel Geoportale Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) curato dal Dipartimento regionale dell'urbanistica con il relativo recepimento dinamico degli elaborati cartografici desumibili dal suddetto SITR e accessibili anche, a mezzo appositi *link*, nei siti istituzionale dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia, e degli altri Dipartimenti regionali interessati.

TITOLO I

Aree non idonee

Art. 3

Aree non idonee caratterizzate da pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di qualsiasi potenza, alla luce del Decreto del Presidente della Regione 6/5/2021 e s.m. recante *Nuove norme di attuazione del PAI*, non sono idonee le aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) individuate nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana.

2. Non sono idonee altresì le aree all'interno della "fascia di pertinenza fluviale" sottoposta alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lett. f, del R.D. 523/1904; per la delimitazione di tale fascia si fa riferimento al D. S. G. dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia n. 119 del 19/5/2022 nonché, per tutte le tipologie di impianti, all'interno del demanio idrico fluviale.

3. L'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio e del suolo in fregio ai corpi idrici, mediante attività di "polizia idraulica", spetta all'Autorità di bacino regionale ai sensi del Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8/5/2018, n. 8, emanato dal Presidente della Regione con decreto del 12/2/2019, n. 4.

Art. 4

Beni culturali e paesaggistici, Parchi archeologici

1. Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di tipo FV2, FV3 ed FV4 le aree e i beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, del D.lgs. 22/1/2004, n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", e le aree e i beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del medesimo Codice.

2. Sono, altresì, non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di tipo FV2, FV3 ed FV4 le aree e i beni paesaggistici elencati dall'art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, nonché i siti definiti come parchi archeologici dalla disciplina regionale, che si identificano con le aree perimetrate ai sensi della L. R. 30/11/2000, n. 20 e s.m..

Art. 5

Aree ad elevata sensibilità ambientale

1. Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di tipo FV2, FV3 ed FV4, in relazione ai relativi livelli di tutela, le aree ad elevata sensibilità ambientale di seguito individuate:

a. Siti della Rete Natura 2000 di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/234 della Commissione del 16/2/2022 e s.m.;

b. Important Bird Areas (IBA) e "Corridoi ecologici" di cui al D. D. G. del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 544/2005 e s.m., ivi comprese le aree di nidificazione e transito di avifauna migratoria e protetta;

c. Siti Ramsar (zone umide) di cui ai decreti ministeriali di cui al D.M. 4/4/2011, al D.M. 20/10/1984; D.M.

16/6/1987 e al; D.M. 28/6/2011 e loro s.m.;;

d. Riserve Naturali Regionali di cui alle L. R. 6/5/1981 n. 98 e 9 /8/1988 n. 14 e s.m. e D. A. n. 970 del 10/6/1991e s.m.;

e. Oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla L. R. 1/9/1997 n. 33 e ss.mm.ii.;

f. Geositi di cui al D. A. Territorio e ambiente n. 289/GAB del 20/7/2016 e s.m.;;

g. Parchi Naturali Regionali di cui alle L. R. 6/5/1981 n. 98 e 9/8/1988 n. 14 e s.m.

h. Parchi nazionali di cui alla L. 6 /12/1991 n. 394 e s.m., salvo quanto previsto dai relativi regolamenti;

2. Nelle zone di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di impianti localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, ovvero localizzati in altre zone ritenute idonee dalle disposizioni statali in materia.

Art. 6

Zone cuscinetto (*buffer*)

1. Si considerarono, altresì, non idonee le aree ricadenti in una fascia di rispetto, da dimensionare in base alle tipologie di area, dalle zone di cui all'art. 3 nonché rispetto ai centri abitati e ai nuclei storici.

Art. 7

Aree a destinazione agricola e pastorale

1. Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di tipo FV3 ed FV4 le aree a destinazione agricola che risultano regolarmente coltivate, così come individuate nell'ambito del "Pacchetto Qualità" culminato nel Regolamento (UE) n. 1151/2012 e nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione biologica incentrata nel Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e nel Regolamento (CE) n. 889/2007 del Consiglio, dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana come di seguito elencate:

i. produzioni biologiche;

ii. produzioni D.O.C.;

iii. produzioni D.O.C.G.;

iv. produzioni D.O.P.;

v. produzioni I.G.P.;

vi. produzioni S.T.G. e tradizionali.

Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di tipo FV3 ed FV4 le aree a destinazione agricola dichiarate negli ultimi dieci anni in domanda unica per l'attivazione dei diritti di aiuto e per il pagamento dei premi legati alle superfici, nonché le aree a destinazione agricola costituenti la base aziendale di imprese agricole nelle quali negli ultimi dieci anni sono stati realizzati investimenti cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. Sono, in ogni caso, idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica le aree a destinazione agricola che risultano non utilizzate da almeno dieci anni per la produzione agricola e per l'allevamento e/o i terreni agricoli degradati per cause antropiche, fisiche e non antropiche, così come richiamato dall'Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/02/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, registrato dalla Corte dei conti in data 08/06/2022, al n. 6.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione per la realizzazione degli impianti nelle aree di cui al comma 2 dimostra con ogni documentazione utile e probante lo stato di non utilizzo o di degrado. Il Dipartimento regionale dell'energia, previa consultazione del competente Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, procederà alla successiva autorizzazione.

4. Per le zone boscate ed i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 8

Aree vaste

1. Sono considerate non idonee le aree nelle quali ricorrono le condizioni di cui alla lettera e) dell'allegato 3 del DM del 10/09/2010 "Linee guida per le autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

2. Con disposizione dell'Assessore regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità su proposta del Dipartimento dell'energia sono definite, entro 60 giorni, le aree di indagine e i parametri da utilizzare per il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO II

Aree di particolare attenzione

Art. 9

Aree che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico

1. Sono di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di tipo FV2, FV3 ed F4, le aree nelle quali è stato apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30/12/1923, n. 3267 e s.m..

Art. 10

Aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di qualsiasi potenza possono essere realizzati nelle aree a pericolosità media (P2), moderata (P1) e bassa (P0), individuate nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana, se corredati da adeguato studio idraulico e/o geologico-geotecnico, effettuato ai sensi della normativa vigente ai sensi del cap. 11 - "*Norme di attuazione del PAI*", della *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana – redatta nel 2004*, come modificate dal Decreto del Presidente della Regione 6/5/2021, n. 9/AdB; tale studio è esteso ad un ambito morfologico significativo riferito al bacino di ordine inferiore in cui ricade l'intervento il quale, mediante verifica di compatibilità, dovrà dimostrare che l'impianto che si intende realizzare non aggravi il livello di pericolosità esistente dell'area o non ne aumenti l'estensione.

2. Il rispetto delle norme di attuazione di cui al comma 1 va garantito anche prevedendo e realizzando interventi che mantengano invariato il bilancio idraulico e idrologico a causa dell'eventuale perdita di permeabilità dell'area di progetto, ciò a garanzia del "principio di invarianza idraulica e idrologica", in stretta correlazione alle misure di riduzione della vulnerabilità idraulica del territorio di cui al vigente "Piano di gestione rischio alluvioni – PGRA", nonché ai criteri e metodi di applicazione del principio d'invarianza emanati dall'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Art. 11

Aree di particolare attenzione paesaggistica

1. Sono aree oggetto di particolare attenzione paesaggistica all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica quelle ricadenti all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze del patrimonio culturale da salvaguardare, anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

2. Gli interventi per la realizzazione di impianti di energia fotovoltaica ricadenti nell'ambito e in vista dei beni e delle aree indicate nell'art. 134, comma 1, lett. a) e c) del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b) o ricadenti in prossimità o in vista dei parchi archeologici perimetrati ai sensi della disciplina regionale, sono soggetti alla disciplina di cui all'art.152 del Codice medesimo.

4. Nella fascia di rispetto costiera di cui alla lett. a) dell'art. 142 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* è consentita la realizzazione di impianti esclusivamente in aree destinate ad attività produttive ovvero nelle zone soggette a perimetrazione ai fini della bonifica, ai sensi del D.lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m., nonché nelle altre zone ritenute idonee dalla normativa statale.

Art. 12

Aree di pregio agricolo e aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione

1. Sono di particolare attenzione, per gli impianti di tipo FV3 ed FV4, le aree di pregio agricolo, ancorché non coltivate, relative alle produzioni elencate all'art. 6, comma 1.

2. Sono altresì di particolare attenzione, per gli impianti di tipo FV3 ed FV4, i siti agricoli di pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, e il paesaggio rurale storico così come individuati nella disciplina di settore e nel piano strategico nazionale PAC 2023-2027 (PSP).

Art. 13

Clausola di cedevolezza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con carattere di cedevolezza rispetto alle disposizioni statali

in materia di individuazione di aree idonee alla costruzione ed esercizio di impianti da fonte rinnovabili di energia fotovoltaica.

Art. 14

Aggiornamento e disposizione transitoria

1. L'indicazione delle aree e dei siti non idonei riportati nel presente decreto, pubblicati e consultabili sui siti istituzionali del Dipartimento regionale dell'energia e degli altri dipartimenti regionali interessati, si intende dinamica e senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi salvo diversa indicazione riportata nel presente atto.
2. Il presente decreto ha immediata esecuzione, ad eccezione dell'articolo 8 comma 2 la cui attuazione decorrere dalla emanazione delle disposizioni assessoriali previste.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 15

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della L.R. 12/8/2014, n. 21 e s.m., nel sito internet istituzionale della Regione. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

PRESIDENTE
SCHIFANI